

**Ordinanza
sull'organizzazione di esecuzione
dell'approvvigionamento economico del Paese
nell'ambito dell'industria dell'energia elettrica
(OEIE)**

del 10 dicembre 2010 (Stato 15 gennaio 2011)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 52 e 55 della legge dell'8 ottobre 1982¹ sull'approvvigionamento economico del Paese;

visto l'articolo 15 capoverso 1 della legge del 23 marzo 2007² sull'approvvigionamento elettrico (LAEI),

ordina:

Art. 1 Compiti dell'Associazione delle aziende elettriche svizzere

¹ L'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) attua nell'ambito della produzione, dell'acquisto, del trasporto, della distribuzione e del consumo di elettricità i preparativi necessari all'esecuzione di provvedimenti inerenti all'approvvigionamento economico del Paese in caso di grave penuria di energia elettrica dovuta a perturbazioni del mercato.

² Essa coordina i compiti delle aziende elettriche e istruisce i loro organi. A livello organizzativo tiene conto delle condizioni regionali e tecniche nonché della posizione della società nazionale di rete.

³ Essa è subordinata al delegato all'approvvigionamento economico del Paese (Delegato).

Art. 2 Compiti del settore energia

Il settore energia rappresenta il Delegato nella fase di preparazione dei provvedimenti.

Art. 3 Coinvolgimento dei membri

¹ Per l'esecuzione dei provvedimenti l'AES fa capo ai propri membri. Questi agiscono in nome suo e secondo le sue istruzioni.

² I non membri possono subordinarsi volontariamente all'organizzazione di esecuzione dell'AES. In tal caso sono trattati al pari dei membri.

RU 2011 3

¹ RS 531

² RS 734.7

Art. 4 Collaborazione con la protezione della popolazione

In caso di grave penuria di energia elettrica dovuta a perturbazioni del mercato il settore energia e l'AES collaborano con la protezione della popolazione. Essi preparano i provvedimenti necessari a tal fine.

Art. 5 Indennizzi

¹ Il Dipartimento federale dell'economia stabilisce l'indennizzo dell'AES.

² I costi sostenuti dalle singole aziende per la preparazione e l'esecuzione di provvedimenti di cui all'articolo 1 capoverso 1 sono considerati costi di rete computabili ai sensi dell'articolo 15 LAEI.

³ La responsabilità della vigilanza sui costi di cui al capoverso 2 spetta alla Commissione federale dell'energia elettrica.

Art. 6 Esecuzione

Il Delegato e l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese sono incaricati dell'esecuzione dei provvedimenti e della vigilanza.

Art. 7 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 17 febbraio 1993³ sull'organizzazione di esecuzione dell'approvvigionamento economico del Paese nell'ambito dell'industria dell'energia elettrica è abrogata.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2011.

³ [RU 1993 857, 2003 2167 all. n. 2]